

STATUTO

Associazione “Zampe Senza Confini ODV”

Art. 1 – Denominazione, natura, durata

È costituita l'associazione **“Zampe Senza Confini ODV”**, che opera come **Organizzazione di Volontariato (ODV)** ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). L'associazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. L'acronimo “ODV” potrà essere utilizzato dall'associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Sede

La sede legale dell'associazione è in **Vercelli (VC)**. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può istituire sedi operative in Italia e all'estero.

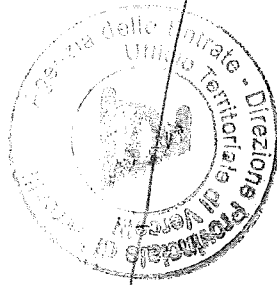
Art. 3 – Finalità

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando per la **tutela, protezione e il benessere degli animali**, in Italia e all'estero / extra-UE.

Art. 4 – Attività

L'associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 co.1 del Codice del Terzo Settore, prevalentemente in favore di terzi in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla



produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere queste attività:

- tutela, protezione e benessere degli animali;
- supporto a rifugi, canili e strutture di accoglienza;
- soccorso, recupero e riabilitazione di animali in difficoltà;
- sostegno a cure veterinarie, sterilizzazioni e interventi sanitari;
- promozione delle adozioni consapevoli;
- attività di sensibilizzazione ed educazione al rispetto degli animali;
- accoglienza diretta di animali, anche tramite rifugi, stalli e ospitalità temporanea.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5 – Soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e si impegnano a rispettarne lo Statuto.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio è tenuto al versamento di una **quota associativa annuale** nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

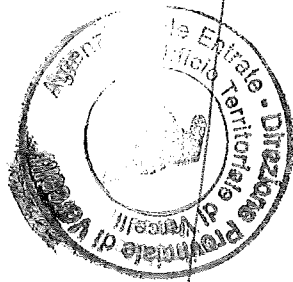
La quota ha validità per l'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e non è trasferibile né rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Art. 6 – Volontari

L'attività dell'associazione è svolta principalmente da volontari.

Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.



I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 7 – Esclusione del socio

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'estromissione (esclusione) di un socio in via unilaterale, con decisione motivata, nei seguenti casi:

- comportamento contrario agli scopi e ai principi dell'associazione;
- violazione grave o reiterata dello Statuto o delle deliberazioni degli organi sociali;
- mancato pagamento della quota associativa;
- atti che rechino danno morale, organizzativo o patrimoniale all'associazione.

La decisione di esclusione è comunicata per iscritto al socio interessato ed **ha effetto immediato**.

Art. 8 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio e le risorse economiche dell'associazione sono costituiti da:

- quote associative annuali;
- donazioni, erogazioni liberali e contributi pubblici o privati;
- proventi da attività compatibili con le finalità istituzionali e con il Codice del Terzo Settore.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.

Art. 9 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
 2. il Consiglio Direttivo.
-

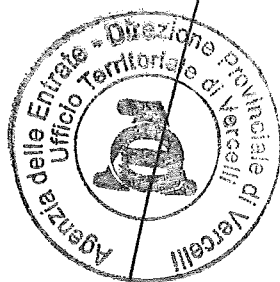
Art. 10 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- approva il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
- elegge il Consiglio Direttivo
- modifica lo Statuto
- delibera sullo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.



L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da **3 membri, scelti tra i soci**:

- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario/Tesoriere

Il Consiglio Direttivo **resta in carica per 5 (cinque) anni** ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- gestisce l'associazione e ne attua le finalità
- elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario/Tesoriere
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la sua approvazione
- delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci
- delibera annualmente la quota associativa
- convoca l'assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

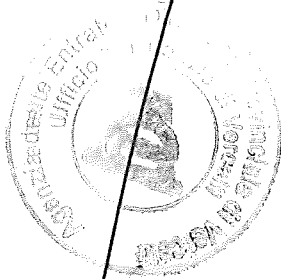
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e ne coordina le attività, anche ai fini dei rapporti con il RUNTS.

Art. 13 – Sostituzione del Presidente



Il Vicepresidente o, in alternativa, il Segretario/Tesoriere sostituiscono il Presidente esclusivamente in caso di assenza o impedimento e previa delega scritta del Presidente, con indicazione dei poteri conferiti e della durata della delega.

Art. 14 – Segretario/Tesoriere

Il Segretario/Tesoriere cura la tenuta dei verbali, dei registri sociali e la gestione economico-finanziaria dell'associazione.

Art. 15 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 16 – Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
L'associazione redige annualmente il rendiconto/bilancio secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e dagli obblighi del RUNTS.

Art. 17 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e previo parere dell'ufficio competente del RUNTS.

Art. 18 – Rinvio normativo

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e alle altre norme vigenti in materia.

